



BANDO PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER IN FAVORE DELL'EXPORT PROVINCIALE ARETINO ANNO 2025

(Approvato con Determinazione del Presidente n. 2 del 27/2/2025)
(Pubblicato con Determinazione del Segretario Generale n. 26 del 27/2/2025)

Sommario

<i>Articolo 1 – Finalità.....</i>	<u>1</u>
<i>Articolo 2 – Destinatari.....</i>	<u>2</u>
<i>Articolo 3 – Oggetto ed entità del contributo.....</i>	<u>3</u>
<i>Articolo 4 – Presentazione della domanda.....</i>	<u>3</u>
<i>Articolo 5 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher.....</i>	<u>5</u>
<i>Articolo 6 – Rendicontazione spese e liquidazione contributo.....</i>	<u>5</u>
<i>Articolo 7 – Controlli.....</i>	<u>7</u>
<i>Articolo 8 – Normativa europea di riferimento e cumulo.....</i>	<u>7</u>
<i>Articolo 9 – Responsabile del Procedimento.....</i>	<u>8</u>
<i>Articolo 10 – Norme per la tutela della Privacy.....</i>	<u>9</u>

Articolo 1 - Finalità

1. La Camera di Commercio di Arezzo-Siena (di seguito Camera) a norma delle competenze assegnate dal Decreto Legislativo 219/2016, sul “Riordino delle funzioni e dei compiti delle Camere di Commercio” espleta compiti di supporto e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali, anche in collaborazione con ICE (Agenzia per la promozione all'estero dell'internazionalizzazione delle imprese italiane).

2. A tal proposito, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, al fine di incentivare il sistema economico della provincia di Arezzo verso l'esportazione e dare impulso verso nuovi mercati, la Camera istituisce nel proprio bilancio un fondo di € **75.000,00** per la provincia di Arezzo, destinato a coprire parte delle spese che le imprese sostengono per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali (o eventi ad esse collaterali) con modalità di svolgimento in presenza, intracomunitarie (**Italia esclusa**) ed extracomunitarie, preferibilmente presenti nel calendario ICE, che si svolgono nell'anno corrente dal **1.1.2025 fino al 15.12.2025**.
3. Il contributo della Camera non potrà superare il 50% delle spese ammissibili e comunque l'ammontare massimo è stabilito in € **1.500,00** per domanda.

Articolo 2 - Destinatari

1. Possono beneficiare dell'intervento camerale le micro, piccole e medie imprese¹, che al momento della presentazione della domanda di contributo, risultano:
 - a) avere sede legale e/o operativa nella provincia di Arezzo;
 - b) essere attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - c) essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - d) non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - e) aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) di non avere debiti scaduti nei confronti della Camera di Commercio e/o dell'Azienda Speciale Arezzo Sviluppo e/o di PromoSienaArezzo Srl;
 - g) non avere forniture in essere con la Camera di Commercio di Arezzo-Siena ai sensi dell'art. 4 co. 6, del D.L.95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.
2. Nel caso in cui venga riscontrata l'irregolarità del diritto annuale e di quanto previsto alle lettere e) e f) del presente articolo, in sede istruttoria, è ammessa la regolarizzazione entro 10 giorni dalla data di invio di specifica comunicazione da parte dell'Ente ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90.

¹ Le imprese, per accedere al contributo, dovranno possedere i requisiti previsti dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014

- numero di addetti non superiore a 250 unità;
- fatturato non superiore a € 50.000.000;
- oppure un totale di bilancio non superiore a € 43.000.000

Articolo 3 – Oggetto ed entità del contributo

1. Oggetto del contributo sarà il rimborso parziale del costo della partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali (o eventi ad esse collaterali) tenutesi **dal 1.1.2025 fino al 15.12.2025** in ambito UE e fuori dall'UE, **Italia esclusa** come già specificato al precedente articolo 1.
2. Sono ammesse a contributo **esclusivamente** le seguenti voci di spesa, al netto di IVA soggettivamente detraibile, sostenute nell'anno 2025 comprese le spese già fatturate nell'anno 2024 e debitamente quietanziate, se riferite a fiere che si svolgono nell'anno 2025:
 - a) locazione spazio espositivo;
 - b) allestimento spazio espositivo;
 - c) trasferimento campionario fatturato da soggetti terzi – società di spedizioni (**N.B. questa tipologia di spesa è ammissibile a condizione che nel preventivo e nel successivo rendiconto figurino anche almeno una delle altre spese ammissibili di cui sopra (locazione e/o allestimento dello spazio espositivo).**
3. **Non sono ammesse in nessun caso le spese di viaggio, vitto e alloggio.**
4. La misura del contributo coprirà fino al 50% delle spese e, comunque, per un massimo di € **1.500,00** per domanda. Ciascuna impresa non potrà ricevere più di due contributi (relativi ad altrettante domande ammissibili), a valere sul presente Bando.
5. I contributi di cui al presente Bando saranno concessi fino all'esaurimento dell'apposito fondo previsto nel bilancio camerale ed in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande pervenute all'Ente camerale.
6. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 4 – Presentazione della domanda

1. La domanda redatta utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica (allegata al presente Bando quale parte integrante e sostanziale) scaricabile dal sito internet della Camera <https://www.as.camcom.it> dovrà, a pena di inammissibilità, essere sottoscritta dal legale rappresentante. Qualora la firma non fosse digitale ma autografa, deve essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, così come previsto dal DPR 445/2000.
2. La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno **28 febbraio 2025** e fino al giorno **15**

dicembre 2025.

3. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it, indicando nell'oggetto: “Bando per l'erogazione di voucher in favore dell'export provinciale aretino anno 2025” e dovrà essere così composta:

A) MANIFESTAZIONE FIERISTICA NON ANCORA INIZIATA AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Domanda di partecipazione e relativo allegato: piano finanziario dell'iniziativa redatto in forma analitica, con l'ammontare delle spese e le modalità della loro copertura (ALL.A);

B) MANIFESTAZIONE FIERISTICA GIA' INIZIATA O CONCLUSA AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Modulo di rendicontazione e relativi allegati:

- a) Consuntivo finanziario (ALL.B) comprensivo delle fatture e degli altri documenti di spesa (in copia conforme all'originale), debitamente quietanzati al fine della verifica dell'effettivo pagamento. Sui documenti di spesa dovrà essere riportata la descrizione della prestazione svolta, dalla quale si dovrà chiaramente desumere che la spesa sostenuta è direttamente riferibile all'evento per il quale è stato concesso il contributo (si veda anche il successivo Articolo 6);
 - b) autocertificazione ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (ALL. C)
4. Ciascuna domanda (o rendicontazione) deve essere presentata tramite distinta pec; in caso di più domande (o rendicontazioni) all'interno della stessa pec, verrà considerata valida quella relativa alla manifestazione fieristica che si svolge (o si è svolta) per prima, mentre le altre verranno dichiarate **inammissibili** ed andranno eventualmente ripresentate con conseguente assegnazione di posizione in graduatoria in base alla data di arrivo di queste ultime.
5. La concessione del contributo, in caso di istruttoria positiva della richiesta sarà disposta, eventualmente anche con riserva nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente Bando, con determinazione del Dirigente secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande e fino ad esaurimento risorse e comunque entro il 31.12.2025, data di scadenza del presente Bando.

Articolo 5 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a comunicare tramite pec l'eventuale mancata partecipazione alla manifestazione fieristica oggetto della domanda e la conseguente rinuncia al contributo, prima dell'inizio della stessa.
2. Il mancato rispetto degli obblighi previsti alle lettere a) e/o b) del presente articolo comporta la decadenza totale del contributo camerale.
3. Il mancato rispetto dell'obbligo previsto alla lettera c) del presente articolo comporta per l'azienda inottemperante la decurtazione del 20% del contributo eventualmente concedibile in favore della stessa in occasione del bando successivo al presente e relativo all'erogazione di voucher in favore dell'export provinciale aretino.

Articolo 6 – Rendicontazione spese e liquidazione contributo

1. Il contributo sarà effettivamente erogato, con apposita determinazione dirigenziale, sulla base della rendicontazione da inviare all'Ente Camerale:
 - a) **per le manifestazioni fieristiche non ancora iniziate al momento di presentazione della domanda: entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, pena la revoca del contributo concesso.** La rendicontazione, redatta utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica (allegata al presente Bando quale parte integrante e sostanziale) e scaricabile dal sito internet della Camera <https://www.as.camcom.it> dovrà, a pena di inammissibilità, essere sottoscritta dal legale rappresentante. Qualora la firma non fosse digitale ma autografa, deve essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, così come previsto dal DPR 445/2000;
 - b) **per le manifestazioni fieristiche già iniziate o concluse al momento di presentazione della domanda:** in luogo della domanda di partecipazione, andrà presentato direttamente il modulo di rendicontazione e relativi allegati, come specificato al precedente art. 4. A completamento dell'istruttoria seguirà dapprima l'atto di concessione e successivamente l'atto di liquidazione del contributo. Anche in questo caso, la rendicontazione, redatta utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica

(allegata al presente Bando quale parte integrante e sostanziale) e scaricabile dal sito internet della Camera <https://www.as.camcom.it> dovrà, a pena di inammissibilità, essere sottoscritta dal legale rappresentante. Qualora la firma non fosse digitale ma autografa, deve essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, così come previsto dal DPR 445/2000;

2. **In ogni caso il contributo erogato non potrà superare l'importo concesso.**

3. Nel caso sub b), ai fini della rendicontazione l'impresa beneficiaria dovrà specificare nell'oggetto della pec "Rendicontazione contributo a valere sul Bando per l'erogazione di voucher in favore dell'export provinciale aretino anno 2025". In entrambi i casi sub a) e sub b), in fase di rendicontazione oltre al modulo specifico andrà allegata la seguente documentazione:

a) Consuntivo finanziario (ALL.B) comprensivo delle fatture e gli altri documenti di spesa (**in copia conforme all'originale**), debitamente quietanzati al fine della verifica dell'effettivo pagamento. Sui documenti di spesa dovrà essere riportata la descrizione della prestazione svolta, dalla quale si dovrà chiaramente desumere che la spesa sostenuta è direttamente riferibile all'evento per il quale è stato concesso il contributo. Tutte le fatture, **pena la non ammissibilità della spesa**, devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato con il provvedimento di concessione e la dicitura "**CCIAA Ar-Si: export aretino 2025**". Per le fatture emesse prima dell'eventuale concessione dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono provvedere all'integrazione delle stesse per l'apposizione del CUP successivamente assegnato con il provvedimento di concessione, e della dicitura "**CCIAA Ar-Si: export aretino 2025**", secondo le seguenti modalità (si veda [Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 438 Anno 2020](#))²:

- le **Fatture elettroniche** dovranno essere integrate, alternativamente:

- o mediante la stampa della fattura elettronica, sia di acconto che di saldo, e l'apposizione del CUP e della dicitura suddetta con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro (il documento così come integrato dovrà essere conservato secondo quanto disposto dall'art. 39 del d.p.r. 633/1972 e s.m.i.);
- o con l'apposizione del CUP e della dicitura suddetta attraverso la predisposizione di un altro documento elettronico, da allegare al file originale della fattura in questione e conservare insieme allo stesso. Il nuovo documento dovrà contenere sia i dati necessari per l'integrazione, sia gli estremi della fattura stessa, secondo le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella [Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019](#)

² Non si tratta di una regolarizzazione ai fini fiscali ma un'integrazione al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 5 commi 6 e 7 del D.L. 24/02/2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21/04/2023 e s.m.i.

(si veda anche la [Guida alla compilazione delle fatture elettroniche dell'Agenzia delle Entrate](#) ultima versione aggiornata);

- le **Fatture cartacee** (in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi non sia obbligato per legge all'emissione di fatture elettroniche) dovranno essere regolarizzate mediante l'apposizione del CUP e della dicitura suddetta sull'originale, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;
- le **Fatture estere** (in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia privo di stabile organizzazione nel territorio dello stato) dovranno essere regolarizzate mediante l'apposizione del CUP e della dicitura suddetta sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;

Relativamente a quanto stabilito nella presente lettera a) ai fini dell'apposizione del CUP nelle fatture rendicontate, si precisa che qualora, anche in corso di validità del presente Bando, venissero emanate nuove e differenti disposizioni, le imprese saranno tenute a conformarsi;

- b) autocertificazione ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (ALL. C);
4. Nel caso in cui tale documentazione risulti incompleta per obbiettive motivazioni, l'Ufficio competente provvederà a richiedere le integrazioni che dovranno essere presentate entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della pec.
 5. Decorso inutilmente anche questo termine, l'Ente camerale procederà a liquidare il contributo solo relativamente alla parte di spesa debitamente documentata o a revocare il contributo.

Articolo 7 – Controlli

1. La Camera si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Articolo 8 – Normativa europea di riferimento e cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime de minimis, ai sensi del regolamento n. 2831/2023 del 13.12.2023 (GUUE serie L del 15.12.2023) In base al

Regolamento n. 2831/2023, l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad un'impresa unica³ non può superare il massimale ivi previsto.

2. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione;
 - c) con altri contributi pubblici.
3. Il cumulo di cui sopra non potrà comunque superare il 100% delle spese sostenute ed imputate alla rendicontazione del contributo di cui al presente Bando.
4. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.
5. Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al Regolamento camerale *“Criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241”*, vigente alla data di pubblicazione del presente Bando, nonché a tutte le disposizioni vigenti in materia di contributi pubblici, di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute.

Articolo 9 – Responsabile del Procedimento

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Ilaria Casagli. Per informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: e-mail: promozione@as.camcom.it Tel. 0575-303 811-847.

³ Art. 2 paragrafo 2 del Regolamento Commissione UE n. 2831 del 13 dicembre 2023.

Ai fini del presente Regolamento, si intendono tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Articolo 10 – Norme per la tutela della Privacy

2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo - Siena intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
3. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
 - le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;
 - l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei contributi.
3. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di Commercio per le finalità precedentemente indicate.
4. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal **"Bando per l'erogazione di voucher in favore dell'export provinciale aretino anno 2025"**, con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
5. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di Commercio anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
6. I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
7. Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n.

33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
8. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 5 (cinque) anni in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
9. **Diritti degli interessati:** ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
 - esercitare i diritti mediante la casella di posta rdp@as.camcom.it con idonea comunicazione;
 - proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
10. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Arezzo – Siena con sede legale in Arezzo via Spallanzani, 25 e sede in Siena p.zza Matteotti, 30, P.I. e C.F. 02326130511, pec cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rdp@as.camcom.it.